

A tutte le Sedi Aziendali
A tutti i Servizi
A tutte le Aree
A tutti gli Uffici

e p.c. Alle OO.SS.

COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 10/2022

OGGETTO: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiori –D.L. N.1 del 7.01.2022 ex art. 1. Estensione dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 e ex art. 3. Estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 e D.P.C.M. 21/01/2022.

In riferimento al D.L. N.1 del 7.01.2022 e al successivo D.P.C.M. del 21/01/2022, si richiama l'attenzione di tutto il personale sui disposti governativi di seguito riportati.

Il D.L. N.1 del 7.01.2021 **ex art. 1** prevede **l'estensione dell'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 agli ultra cinquantenni**, dalla data di entrata in vigore della disposizione e fino al 15 giugno 2022, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, che si applica a coloro che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, fermo restando quanto previsto per i casi in cui sussistono le condizioni per cui si è esonerati dall'obbligo, purchè certificate dal medico, nel rispetto delle Circolari Ministeriali in vigore. La disposizione si applica anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore della presente disposizione, fermo il termine del 15 giugno 2022. Inoltre **a decorrere dal 15 febbraio 2022 è stata disposta anche l'estensione dell'impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro e pertanto i dipendenti che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età, per l'accesso ai luoghi di lavoro, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione** di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021.

A tal fine s'informa tutto il personale che, a decorrere dal 15 febbraio 2022, l'Azienda dovrà attenersi alle disposizioni succitate e pertanto invita tutto il personale ad ottemperare a quanto previsto dalla normativa onde evitare di incorrere nei provvedimenti del caso previsti dal D.L..

Infatti i lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 o che risultino privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non saranno dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Il D.L. N.1 del 7.01.2021 **ex art. 3** prevede invece che dal prossimo 1 febbraio 2022 e fino al 31 marzo 2022, salvo diverse disposizioni governative, entreranno in vigore le nuove disposizioni circa **l'estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID 19**, secondo cui l'accesso a determinati servizi e/o attività, rientranti negli ambiti definiti dal succitato decreto ed esplicitati dal successivo D.P.CM. Ddel 21 gennaio 2022, quali nel caso di nostro interesse **i pubblici uffici**, sarà consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19.

A tal fine si dispone che dal 1 febbraio 2022 presso l'Area Riscossione vengano attivate le adeguate procedure di controllo atte a rispettare i protocolli di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Distinti saluti

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Dr. Arturo Accolla



AREA RU